

ALLEGATO "A" ALL'ATTO NOTAIO FRANCESCO MAZZULLO 13 MARZO 2009
REP. 28.095 RACC. 14.448

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CIVES PRO
CIVITATE";

MODIFICATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017,
N.117, APPROVATO ALL'UNANIMITA' NELL'ASSEMBLEA DEL 9 MAGGIO
2021.

Art.1 -(DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA) E' costituita, ai sensi
del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017,
n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") una
associazione avente la seguente denominazione: Associazione di
Volontariato "Cives pro civitate, ODV" (di seguito
"l'associazione"), con sede legale in Catania, Via Proserpina
n. 14 e con durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può
trasferire la sede nell'ambito della stessa città o in Comune
vicino.

Art.2 (SCOPO, FINALITA' e ATTIVITA') - L'associazione non ha
scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, ai sensi dell'art.5, c.1, lettera "v" del
Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo pressoché
esclusivo delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione, in considerazione del patto di costituzione,
intende perseguire le seguenti finalità:

a) diffondere nei cittadini e soprattutto nelle giovani
generazioni, fin dall'età della scuola materna ed elementare,
a proseguire con le fasce di età della scuola media inferiore
e superiore e dell'Università, in sinergia con le tradizionali
agenzie educative e a supporto della loro opera, un senso
civico improntato alla cultura della legalità, della giustizia
e della meritocrazia;

b) promozione sociale, umana, civile e culturale e di tutela
dei diritti a fronte dell'espletamento dei propri doveri;

c) promuovere il dibattito, l'impegno civile e il confronto
con le Istituzioni sia sui temi della legalità a tutti i
livelli, incluse attenzione e denuncia di eventuali casi di
lentezze e inerzie di sospetta natura da parte di pubblici
funzionari, che sulla sicurezza, con disponibilità a fornire
concreta collaborazione alle forze di polizia sul controllo
del territorio ricercando coordinamenti con altre associazioni
o gruppi di cittadini che perseguano gli stessi obiettivi, al
fine di rendere più sicuri e vivibili i territori in cui si
vive e si opera;

d) fornire concreta collaborazione alle autorità politiche e
amministrative al fine di individuare, denunciare, isolare e
combattere sacche di illegalità, che compromettono il senso
dello Stato e delle Istituzioni.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra

l'associazione organizzerà le attività più svariate, nel pieno rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica e delle Leggi dello Stato e della Regione.

In particolare, l'Associazione relativamente alla finalità sub "a)": proporrà ai Dirigenti didattici e d'istituto d'ogni ordine e grado incontri e conferenze con gli alunni, indirà concorsi su componimenti a tema e, per i più piccoli, su disegni; organizzerà seminari con i docenti; si proporrà ogni utile collegamento sinergico con le associazioni familiari, con le organizzazioni giovanili dei partiti, con la Chiesa e le parrocchie, coi movimenti e le associazioni cattoliche, le congregazioni cristiane e di altre religioni, nonché con associazioni laiche educative al rispetto della natura e all'ecologia ;

sub "b)": collaborazione d'ogni tipo con i servizi sociali comunali e provinciali e con uffici di patronato sociale , organizzazione di doposcuola, corsi professionali e centri di aggregazione giovanile in genere nei quartieri più disagiati e notoriamente più infiltrati dalle organizzazioni mafiose, allo scopo di formare cittadini liberi da ogni condizionamento malavitoso, permeati da valori morali condivisi e capaci di interagire per il bene comune;

sub "c)": stimolare il dibattito e la partecipazione dei cittadini intorno ai problemi delle loro aree di residenza e di lavoro sui temi della sicurezza, e della legalità in tutti i campi e a tutti i livelli (compreso quello che si potrebbe definire col neologismo di "malaburocrazia"), al fine di rendere più sicure e vivibili le città e i quartieri, e i territori in genere, ove si vive e si opera, organizzare riunioni e convegni invitando figure istituzionali, ricercare il coordinamento con altre associazioni (compresi i vari Clubs service) o gruppi di cittadini che perseguano gli stessi obiettivi, rendendosi disponibile a collaborare con le loro iniziative;

sub "d)": individuare e denunciare sacche di illegalità e studiare e promuovere provvedimenti, da consegnare alle competenti autorità politico-amministrative, per combatterle e isolarle.

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art.3 (AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le

finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4 (DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI).

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART.5 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione e in caso di condanna penale anche di primo grado, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6 (ORGANI)

Sono Organi dell'associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.7 (ASSEMBLEA)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 2 associati. La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita anche per posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio,

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.8 (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE O CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,

revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutto gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6, art.26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART,9 (PRESIDENTE)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 (ORGANO DI CONTROLLO)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

ART.11 (PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.12 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.13 (RISORSE ECONOMICHE)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART.14 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore,

Art.15 (NORME DI RINVIO)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal

D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.